



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e succ. mod.:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2628 di data 25 marzo 2019

Oggetto: L.P. 15 marzo 1993, n. 8 e successive modificazioni;
Progetto per la riqualificazione ed ampliamento del centro benessere a servizio del rifugio escursionistico "SOLANDER", p.ed. 3, sito in località Prà del Lago - C.C. Mastellina II° - Comune di Commezzadura.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|---|
| - Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Serena MARRANINI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Mauro ZAMBOTTO | - componente effettivo Servizio geologico |
| - Roberto LUNARDELLI | - Componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Paola Visintainer del Servizio geologico.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93, modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 14 marzo 2019, con la quale la società "Gabrielli Claudia e Anna s.n.c.", con sede in Malè ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per un progetto di riqualificazione ed ampliamento del centro benessere a servizio del rifugio escursionistico "SOLANDER", p.ed. 3, sito in località Prà del Lago - C.C. Mastellina II° - Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Carlo Podetti datati marzo 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti in progetto riguardano l'ampliamento del centro benessere a monte della struttura esistente con:

Piano Terra: nuova area relax e scala di collegamento ai piani superiori.

Primo piano: nuova area benessere.

Secondo piano: sauna con cabina in "ambito panoramico", un locale sala di lettura. due nuove stanze per il personale.

Considerato che l'intervento proposto apporta un notevole miglioramento per la struttura, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m..

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 e successive modificazioni, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società "Gabrielli Claudia e Anna s.n.c.", con sede in Malè, all'esecuzione dei lavori per un progetto di riqualificazione ed ampliamento del centro benessere a servizio del rifugio escursionistico "SOLANDER", p.ed. 3, sito in Località Prà del Lago - C.C. Mastellina II° - Comune di Commezzadura, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - **al fine di garantire una maggiore unitarietà compositiva in corrispondenza dei fronti dell'ampliamento proposto, si richiede di estendere il rivestimento ligneo delle pareti esterne al parapetto previsto in corrispondenza del secondo piano, per tutto lo sviluppo del perimetro fino a comprendere l'involucro della sauna panoramica, per un'altezza costante che coincida con l'altezza del parapetto della terrazza;**

3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di inviare il presente provvedimento al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. **di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;**
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc